

R.G. 4905/2023



Tribunale Ordinario di Tivoli

Sezione Lavoro

Il Giudice Sibilla Ottoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.1.2025 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza di parte ricorrente, con cui la stessa chiede l'autorizzazione a modificare, ex art. 420 co. 1, la domanda originariamente formulata,

dato atto che la domanda originaria ha il seguente tenore:

“ACCOGLIERE il ricorso ed ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il proprio titolo di Laurea come valido ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso A027 (e pertanto anche A026) e per lo effetto l'inserimento nelle Seconde Fasce delle Graduatorie provinciali per le Supplenze di Roma per la classe A027 (e pertanto anche A026), con il punteggio e la posizione spettante, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;

ove occorra, previa DISAPPLICAZIONE e/o INIBIZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse della ricorrente, ossia l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, il DPR n. 19/2016 Tabella A, il DM n. 259/2017 Tabella A, il DM n. 354/1998 con l'Ambito Disciplinare n. 8, il DM n. 39/1998 con Tabella A; il DM n. 201/2020 Tabella D, le GPS di Roma, Seconda Fascia e il relativo decreto di approvazione per la classe di concorso A027 (e pertanto anche A026), fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.



Per lo effetto: ORDINARE E/O CONDANNARE la parte datoriale ad emanare ogni atto che permetta alla ricorrente di insegnare nella classe di concorso A027 (e pertanto anche A026) al fine di essere utilmente collocata all'interno delle Graduatorie provinciali di Roma Seconda Fascia per la classe di concorso A027 (e pertanto anche A026), con punteggio e posizione spettante, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia; nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.”;

dato atto che tale domanda è quindi volta ad ottenere il riconoscimento della validità del titolo di studio posseduto dalla ricorrente al fine dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per le classi di concorso A27 ed A26, nonché la condanna dell'amministrazione a provvedere all'emanazione di “ogni atto che consenta alla ricorrente di insegnare” in dette classi di concorso, e quindi l'inserimento della stessa nelle graduatorie secondo la posizione spettante;

osservato che, nell'istanza di modifica della domanda, la parte ricorrente rappresenta sopravvenienze normative in base alle quali, a far data dal 10.2.2024, il Ministero resistente ha riconosciuto l'idoneità dei titoli dalla stessa posseduti al fine di accedere alle graduatorie in relazione alle classi di concorso A26 ed A27;

osservato che la parte prospetta, conseguentemente, un'esigenza di modifica della domanda originaria, senza tuttavia chiarire in che termini tale modifica si imponga, posto che non formula la domanda modificata che intende proporre, limitandosi a sottolineare la rilevanza delle sopravvenienze normative sulla fattispecie dedotta in giudizio;

considerato che tale (indubbia) rilevanza può atteggiarsi in vari modi, incidendo da un lato almeno parzialmente sull'originario interesse ad agire, circoscrivendolo, dall'altro a fini meramente argomentativi a sostegno della fondatezza della domanda originaria (e quindi senza necessità di modifica della stessa), o infine in termini di esigenze di modifica di essa, situazione quest'ultima prospettata sebbene nei suddetti termini generici dalla parte ricorrente;



considerato che l'autorizzazione alla modifica della domanda ex art. 420, co. 1 c.p.c. impone da parte del giudicante la verifica se si tratti di mera emendatio libelli – a fronte della quale la modifica è consentita – o di mutatio libelli – che esclude la modifica ed impone il deposito di nuovo ed autonomo ricorso – (ex multis, Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 13997/2007), e che conseguentemente in mancanza di una chiara ed esplicita prospettazione della domanda modificata oggetto dell'istanza di autorizzazione difettano gli elementi per compiere tale valutazione;

ritenuto necessario stimolare il contraddittorio delle parti sul punto;

fissa a tal fine udienza in data **8 aprile 2025 ore 9.30**, con termine per brevi note alla parte ricorrente fino a venti giorni prima, in cui la stessa è chiamata a prendere posizione sui profili evidenziati.

Si comunichi alle parti.

Tivoli, 13 febbraio 2025

Il Giudice

Sibilla Ottoni

